



COMUNE DI NOVELLO

**REGOLAMENTO
GENERALE**

DELLE

**ENTRATE
COMUNALI**

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di liquidazione, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributaria e/o patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento sia le entrate tributarie sia le entrate extratributarie e/o patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

Art. 3

Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi sono determinati con apposite deliberazioni degli organi competenti entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogati i valori fissati per l'anno in corso.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità ove ciò si renda necessario; i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati al fine del miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato; le tariffe per la fornitura di beni ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi per conto terzi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

Art. 4

Agevolazioni

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni od esenzioni sono di competenza del Consiglio Comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni sono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio stesso.
2. Le agevolazioni sono riconosciute su istanza dei soggetti interessati o, qualora sia previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai beneficiari in sede di autoliquidazione salvo successiva verifica dell'ufficio comunale competente.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità, è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla gestione diretta, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente per due o più categorie di esse, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, possono essere svolte utilizzando le forme di gestione previste dall'art. 52 comma 5 D.Lgs. n. 446/1997. Tali forme sono:
 - a) l'accertamento dei tributi mediante gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 27 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate affidando a terzi, anche disgiuntamente, le relative attività, purché ciò non comporti aggravio di oneri per il contribuente, mediante:

- b-1) convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 lett. c) D.Lgs. n. 267/2000;
 - b-2) convenzione a società miste, per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui al medesimo art. 113 lett. e) del citato D.Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997;
 - b-3) concessione ai Concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43;
 - b-4) concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997.
3. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del Funzionario responsabile contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 commi 1 e 2 Legge 23/12/1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile dei tributi comunali è prescelto dalla Giunta comunale sulla base di una serie di requisiti attitudinali e professionali e svolge in particolare:
 - a) cura tutte le operazioni inerenti la gestione del tributo;
 - b) sottoscrive gli avvisi e gli accertamenti;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone sanzioni e rimborsi;
 - f) in caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, si occupa dei rapporti con il concessionario.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 15/12/1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile del Comune o il soggetto delegato provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli altri adempimenti richiesti ai contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti, mediante un'attività di riscontro e verifica dei dati sul territorio.
2. La Giunta può indirizzare l'attività di controllo, qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento ed in particolare, in base ai risultati raggiunti, fissare compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 8

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi ed alle altre entrate applicate sono reperibili presso gli uffici competenti e che hanno la gestione del P.E.G.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Art. 9

Attività di liquidazione ed accertamento

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve avvenire entro i termini di decadenza o prescrizione previsti dalle norme che disciplinano ciascun tributo. A tal fine il responsabile incaricato dal Comune provvede a comunicare al contribuente, mediante notifica a mezzo messo comunale o raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito atto nel quale sono riportati:
 - a) il presupposto di imposta;

- b) l'aliquota applicata;
 - c) il periodo di riferimento;
 - d) l'importo dovuto;
 - e) il termine e le modalità di pagamento;
 - f) il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo di autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
 3. Per le entrate extratributarie e/o patrimoniali sarà cura del responsabile del servizio competente indicare i termini e le modalità degli adempimenti.
 4. L'accertamento per le entrate di natura non tributaria avviene mediante valutazione, da parte del servizio finanziario, della documentazione dimostrativa della ragione del credito e susseguente notifica ai responsabili dei servizi interessati di apposito atto dal quale emergono tutti gli elementi relativi alla rilevazione contabile del credito stesso.
 5. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 10
Tutela giudiziaria

1. Spetta al concessionario ex art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco, tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al funzionario responsabile o ad altro dipendente dell'ente.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

Art. 11
Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, sono previste e graduate con delibera dell'organo competente sulla base dei limiti previsti per le singole entrate. In assenza di deliberazione saranno applicate le aliquote minime indicate nell'ambito dei suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie possono essere previste nei regolamenti specifici.
3. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. La comunicazione da parte del responsabile del provvedimento avviene con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12
Riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene effettuata, ai sensi dell'art. 52 comma 6 D.Lgs. n. 446/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti.
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente o del soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997. I ruoli sono corredati con la documentazione attestante il titolo per la riscossione.
3. *In alternativa al tesoriere l'ente, ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 77/1995 (articolo soppresso dal D.Lgs. n. 267/2000), può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.*
4. La riscossione delle entrate, uniformata a principi di comodità ed economicità per i contribuenti/utenti, può essere effettuata, se non diversamente previsto dalla legge:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale.
5. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere c) e d) del comma precedente e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari tipologie di entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili; in questo caso si applicano le disposizioni dell'art. 233 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Resta valida per le entrate extratributarie e/o patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso, adeguatamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, al giudice ordinario.

8. E' stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. Per € 10,33 si intende l'ammontare delle entrate al netto di interessi e sanzioni.

Art. 13

Crediti inesigibili o di incerta riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio, previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario e conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto di Bilancio i crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione.

2. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con motivato provvedimento, una transazione al fine dell'accertamento di un eventuale residuo attivo. Si applicano al riguardo le disposizioni degli artt. 189 e 228 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 14

Rimborsi

1. Eventuali rimborsi di tributi od entrate versati e non dovuti sono disposti dal responsabile del servizio competente cui risulta affidata la gestione in base al P.E.G.

2. La procedura di rimborso è avviata su richiesta documentata, motivata e sottoscritta del contribuente/utente oppure d'ufficio qualora l'inesattezza sia direttamente rilevata.

3. Il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versate all'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente trasferita allo stesso.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 16

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo delle comparizioni per definire l'accertamento con adesione.

Art. 17

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo od, in caso di tassa rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento od in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 16 o dell'art. 17 comma 1 le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17 comma 2 le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 19

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 18 mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 12 comma 4. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 20

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 19 comma 1 ovvero con il versamento di tutte le rate di dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 18. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 21

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Il Funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

Art. 22

Disposizioni in materia di ravvedimento

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a giorni trenta, Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
3. E' facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli eventuali accessori;
 - b) di un ottavo della sanzione indicata;
 - c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 23

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

Art. 24

Autotutela

1. Il Comune, per mezzo di un provvedimento del Funzionario responsabile al quale compete la gestione delle entrate od i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) costo della difesa;
- c) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto quali:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenze dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

Art. 25

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) le definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande od istanze da parte dell'interessato.

Art. 26

Procedimento

1. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile della gestione dell'entrata.

2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione da parte del Funzionario responsabile della gestione dell'entrata all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

3. Con cadenza annuale il Funzionario responsabile della gestione dell'entrata presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Art. 27

Informazione al Sindaco ed alla Giunta sull'attività svolta dal Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile della gestione delle entrate relazionerà almeno mensilmente al Sindaco ed alla Giunta sull'andamento di queste, nonché sull'attività svolta e problematiche emerse, fornendo i chiarimenti necessari e ricevendo gli opportuni indirizzi.

Art. 28

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2000.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e dopo l'esecutività sarà ripubblicato per ulteriori 15 giorni.